DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA COESISTENZA TRA LE FORME DI AGRICOLTURA TRANSGENICA, CONVENZIONALE E BIOLOGICA

Art. 7

Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza

E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il "Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche". L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato e' composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorita' nazionale competente i risultati di detta attivita' di monitoraggio. Il Comitato ha, altresi', il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalita' di controllo ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attivita', il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa.

Versione in vigore dal 30 novembre 2004, non più in vigore dal 29 gennaio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica
Estremi	Decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-la-coesistenza-tra-le-forme-di/art-7-valutazione-monitoraggio-e-informazione-sulla-coesistenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it